

Sez. I^a - Infanzia e Primaria

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L. del 16/06/94, n. 297;

VISTA la Legge n. 124 del 03/05/99, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 concernente l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per il triennio 2019/2022;

VISTO i propri dispositivi prot. n. 9159 del 31/07/2019 e prot. n. 9949 del 23/08/2019 con i quali sono state pubblicate e ripubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento relative al personale docente della scuola primaria, della scuola dell'infanzia e del personale educativo, valide per il triennio 2019/2022;

VISTI i provvedimenti prott. n. 10029 del 24/08/2015 e n. 10245/10315 del 07/09/2015 con i quali gli aspiranti DI GERLANDO Claudia, INCAVIGLIA Giuseppina, LA PLACA Rita, LOMBARDO Alessandra, PROVVIDENTI Rosa sono stati inseriti, con riserva prima e a pieno titolo dopo, nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia per la scuola dell'infanzia e/o primaria;

VISTO il provvedimento n. 13184 del 19/11/2019, dove si da applicazione alle Sentenze del TAR Lazio n. 5324/2018 R.G. 8558/2017 e n. 11349/2018 R.G.8560/2014, con le quali vengono respinti i ricorsi proposti dai suddetti candidati ai fini dell'inserimento nelle GAE e quindi si è disposta la cancellazione dalla suddette graduatorie;

VISTA l'ordinanza n. 6727/2018 R.G. 8558/2014 che rettifica la Sentenza n. 5324/2018 R.G. 8558/2014, nel senso: << in data 14.05.2017, per un mero errore materiale, il Tar per il Lazio, Sez. III Bis, invece di provvedere sulla richiesta di correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 3053/2017 R.G. 8558/2014, ha pubblicato la sentenza di merito ex art. 60 c.p.a. n. 5324/2018 ... la sentenza n. 5324/2018 deve essere modificata come segue: 1) laddove vi è scritto "SENTENZA" dovrà intendersi "ORDINANZA">>;

VISTA l'ordinanza n. 796/2019 R.G. 8560/2014 che rettifica la Sentenza n. 11349/2018 R.G. 8560/2014, nel senso: << in data 22.11.2018, per un mero errore materiale, il Tar per il Lazio, Sez. III Bis, invece di provvedere sulla richiesta di correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 3054/2017 R.G. 8560/2014, ha pubblicato la sentenza di merito ex art. 60 c.p.a. n. 11349/2018 ... la sentenza n. 11349/2018 deve essere modificata come segue: 1) laddove vi è scritto "SENTENZA" dovrà intendersi "ORDINANZA">>;

CONSIDERATO che i due ricorsi dinanzi al TAR del Lazio – Roma n. 8558/2014 e n. 8560/2014, sono attualmente pendenti, essendo stati riassunti a seguito di Sentenze di annullamento con rinvio del Consiglio di Stato n. 1539/2017 di rimessione al TAR su appello sentenza 7856-2014 RG 8558-2014 e Sentenza CDS n. 1537/2017 di rimessione al TAR su appello sentenza 7855-2014 RG 8560-2014;

CONSIDERATO che attualmente sono quindi ancora vigenti le ordinanze cautelari del TAR Lazio – Roma n. 3053-2017 R.G. N. 08558/2014 e L'Ordinanza del TAR Lazio – Roma n. 3054-2017 N. R.G. 08560/2014, che dispongono nelle more del giudizio di merito dinanzi al TAR del Lazio Roma l'iscrizione nelle GAE dei ricorrenti;

ACCERTATO che alcuni docenti menzionati nei suindicati provvedimenti prott. n. 10029 del 24/08/2015 e n. 10245/10315 del 07/09/2015 risultano essere stati immessi in ruolo da altre procedure concorsuali e pertanto ai sensi della legge n. 167/09 – art. 1 – comma 4 quinquies – non più presenti nelle graduatorie ad esaurimento;

VISTO il D.L. n. 87/2018 convertito con modificazioni nella L. n. 96/2018;

VISTE le note del MIUR prott. n. 45988 del 17/10/2018 e n. 47743 del 29/10/2018 relative agli adempimenti degli Uffici in merito all'applicazione di cui all'art. 4 – commi 1 e 1 bis del D.L. n. 87/2018, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 96/2018;

VISTA la nota MIUR n. 38905 del 28/08/2019 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2019/2020;

RITENUTO OPPORTUNO in autotutela amministrativa provvedere all'annullamento parziale del dispositivo n. prot. n. 13184 del 19/11/2019;

CONSIDERATO inoltre che la ragione di esclusione dalla GAE della sig.ra Provvidenti Rosa n. 10/08/1974 TP, è dovuta al mancato aggiornamento nei termini della propria posizione in GAE, si conferma la cancellazione dalle Graduatorie ad esaurimento per la stessa ai sensi del D.M. n. 374/2019

DISPONE

Per le motivazioni esposte nelle premesse, **la conferma della CANCELLAZIONE** dalle graduatorie provinciali ad esaurimento relative alla scuola dell'infanzia e/o primaria formulate ai sensi del D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 e valide per triennio 2019/2022 dell' aspirante sotto indicata:

COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	GRADUATORIE
PROVVIDENTI ROSA	10/08/1974 TP	INFANZIA E PRIMARIA

Mentre, si dispone, nelle more dei giudizi di merito dinanzi al TAR adito, **il RIPRISTINO della posizione nelle GAE dei sotto indicati docenti:**

COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	GRADUATORIE
DI GERLANDO CLAUDIA	16/06/1983 AG	INFANZIA E PRIMARIA
INCAVIGLIA GIUSEPPINA	03/09/1974 TP	INFANZIA E PRIMARIA
LA PLACA RITA	18/12/1976 TP	INFANZIA E PRIMARIA
LOMBARDO ALESSANDRA	18/04/1971 TP	INFANZIA - PRIMARIA – SOSTEGNO PRIMARIA

Sono fatti salvi gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati dai medesimi aspiranti a seguito di individuazione dalle graduatorie e se nel frattempo risolti per applicazione del dispositivo n. 13184 del 19/11/2019, dovranno essere ripristinati, in accordo alla conferma della posizione nelle graduatorie

I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d'istituto risulti inserita la sig.ra Provvidenti Rosa, provvederanno alla cancellazione dalle relative posizioni della prima fascia delle graduatorie stesse.

La docente sig.ra Provvidenti Rosa, cancellata dalle GAE, è rimessa nei termini per la presentazione della domanda di inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, tenuto conto dei titoli posseduti e dei punteggi spettanti alla data di scadenza della presentazione delle domande prevista dal D.M. n. 374/2017.

Avverso il presente atto è in facoltà di ogni terzo interessato adire il giudice ordinario per la tutela delle proprie pretese e posizioni giuridiche, nei termini di legge previsti dall'ordinamento vigente.

Il Dirigente
Fiorella Palumbo

